Da: Giuseppe Mollica <giuseppe.mollica@regione.veneto.it>
Date: mar 30 lug 2019 alle ore 17:34
Subject: Re: commercio su invito - quesito
To: xxxxxxx

Buongiorno

come già anticipato dalla Dr.ssa Peron l'attività di vendita svolta dalle imprese industriali, al pari delle imprese artigiane, nei locali di produzione o in quelli adiacenti non rientra nell'ambito della disciplina del settore commercio.
Parimenti, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *m)* del decreto legislativo 31 marzo 998, n. 114 (applicabile nell'ordinamento regionale per quanto attiene alle fattispecie di esclusione dal commercio) non rientrano nell'ambito della disciplina del commercio le vendite effettuate durante durante il periodo delle fiere campionarie e delle mostre dei prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardino le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protraggano oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.
Pertanto nelle predette ipotesi, unitamente alle ipotesi di forme speciali di vendita disciplinate dalla citata normativa statale, è ammissibile l'attività di vendita in locali che non abbiano la destinazione d'uso commerciale; diversamente, l'attività di vendita, sia essa permanente o temporanea, richiede l'osservanza delle disposizioni in materia di commercio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 114 del 1998, ivi compresa pertanto la necessità della destinazione d'uso commerciale dei locali.
Si segnalano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *i)* e 24, comma 1 della citata legge regionale n. 50 del 2012, che disciplinano la forma di vendita al dettaglio temporanea svolta nei cd *temporary stores*.
Secondo le predette disposizioni, infatti, è consentito l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende produttive ai fini della vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio, a condizione, beninteso, del rispetto delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.
Per quanto concerne, da ultimo, la prospettata diffusione di attività di vendita su invito svolte temporaneamente in locali non aventi destinazione d'uso commerciale, alla scrivente struttura non risultano ulteriori disposizioni normative rispetto a quanto sopra evidenziato, che legittimino tali iniziative.
Distinti saluti

Giuseppe Mollica
Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Ufficio Programmazione, Disciplina e Contenzioso